

COMUNE DI SULZANO

REGOLAMENTO TOSAP

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 28/12/1994
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D. Lgs.vo 15.11.1993 n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Sulzano si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 3
Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisione di quanto indicato all'art. 38 del D. Lgs.vo 15.11.1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili, occupazioni con pali di legno, di ferro, di cemento, travi o tralicci
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- g) autovetture adibite a trasporto delle aree a ciò destinate dal Comune;

Art. 4
Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso a raso rispetto al filo stradale

senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D.L.vo 15.11.1993 n.507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante agli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolandosi ipotizzando una profondità di occupazione di 1mt tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera ne esercizio di particolari attività.

Art. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto precisato nell'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n.507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

- a) steccati, ponteggi e recinzione per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di metalli;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti a negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno di pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclami o simili, rastrelli per biciclette o motocicli, binari decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti della tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 6

Concessioni di occupazioni

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee.

Nel permesso rilasciato dal comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli art. 7 e 20 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

Concessioni per occupazione temporanee in genere

Per ottenere le concessioni di occupazioni di occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento. In ogni caso di concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati o fiere. E' riservato a giudizio dell'Amministratore Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

Art. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio tributi e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti di occupazione occasionale di durata inferiore a tre giorni. Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà approvato dalla G.M.

Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita Iva, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno entro 30 giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le occupazioni definitive che per quelle temporanee.

All'atto della prestazione il responsabile dell'ufficio tributi comunicherà il nominativo del responsabile del provvedimento.

la domanda dovrà essere corredata da planimetria in scala 1:500 sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

Art. 9 Procedimento

Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni tre giorni all'ufficio della P.M la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del sovrasuolo e all'ufficio tecnico settore stradale, le domande attinenti occupazioni dal sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

Entro e successivi SETTE giorni gli uffici predetto devono trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione alla occupazione.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolati nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento per diniego entro i successivi gg. DIECI.

Art. 10 Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio dei tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporanei questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 11 Mostre di merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

Art.12 Girovaghi

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo o altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 120 minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 13 Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettronici, cavi etc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posta di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili del suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che potessero derivare in seguito a rotture, cadute o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori.

E' facoltà dell'Amministratore Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 15 **Autorizzazioni ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione.

Art. 16 **Occupazione con ponti, scale etc**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc... sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che di tratti di occupazione occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di durata non superiore ad una giornata.

Art. 17 **Occupazioni con tende e tendoni**

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collaborazione delle tende e dei tendoni.

Art. 18 **Affissioni**

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 19 **Delimitazioni delle occupazioni**

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 20 **Obblighi del concessionario**

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia, il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apportare un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 21 **Revoca delle autorizzazioni**

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Eguale in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui artt. 7-10-12 della legge 28/02/1985 n°47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n° 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 22 **Effetti della revoca**

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi dalla quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dell'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della stessa.

Art. 23 **Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione della relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quando al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 24 **Decadenza della concessione**

Sono cause di decadenza della concessione;

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in cessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di gg. 10 dalla sua scadenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per effetti dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n° 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da parere occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

Art. 25 **Presentazioni della dichiarazione**

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempire nell'ulteriore termine di gg. 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA FISCALE

Art. 26

Presentazione della dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero, ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D.L. vo.

Il modulo da approvarsi con atto G.M., così come la sua variazione, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Sulzano e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

Art. 27

Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma III del D.L. vo. 15/11/1993 n°507 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

TARIFFE

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA DELLE STRADE (ART.27)

CAT. I	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 18
CAT. II	13 - 14 - 15 - 22
CAT. III	11 - 21 - 23
CAT. IV	9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

ELENCO DELLE STRADE

DENOMINAZIONE	CATEGORIA
1- P.zza 28 Maggio	1
2- Via Cadorna	1
3- Via Battisti	1
4- Via Bertolotti	1
5- Via Chiesa	1
6- Via D. Alighieri	1
7- Via Molini	1

8- Via Pericoli Secondo	1
9- Via Tassano	4
10- Via Pero	4
11- Via S. Giulia	3
12- Via Scaramazza	1
13- Via M. Libertà	2
14- Via Verdi	2
15- Via Giov. XXIII	2
16- Via Cologna	4
17- Via Dosso	4
18- Via Mazzini	1
19- Via Camontaro	4
20- Via Gazzane	4
21- Via Industriale	3
22- Via al Campo	2
23- Via Vertine	3
24- Via S. Martignago	4
25- Via Nistisino	4
26- Via S. Mauro	4
27- Via S. Maria	4
28- Via Vallevento	4
29- Via Predappio	4
30- Via Ruchina	4

Il tutto in conformità alla allegata planimetria ove le zone sono individuate con coloritura rispettivamente in rosso - blu - giallo - verde.

La classificazione viene deliberata dalla G.M. previo parere della Commissione Edilizia.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e di massimo viene distribuita fra le zone di cui al 1° comma del presente articolo applicando la tariffa minima per la categoria più bassa e la tariffa massima per la 1 a categoria e valori intermedi in maniera complessivamente proporzionale per le restanti categorie.

L' imposta viene stabilita dalla C.C in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/1990 n.142. Le variazioni competono invece alla G.M.

Nella individualizzazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D.L. vo 15/11/1993 n° 507.

Art. 28

Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.L. vo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. A, ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 29

Criteri per la misurazione della superficie soggetta a tassa e misurazione di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42 commi 4, 5 del D.L. vo 15/11/1993 n° 507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporanee occupate, fermo restando quanto previsto dell'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzia o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscono un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data delle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione.

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.

Le occupazioni del sottosuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporto di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a Km delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per ripartizioni ed estensioni di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità dell'art. 46 comma 2 del D.L. vo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui successivo art. 47 comma 4 del citato D.L. vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessione il costo complessivo della spesa.

Nell'ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

Art. 30 **Criteri per la determinazione della tariffa**

A mente dell'art. 40 del D.L. vo 15/11/1993 n°507 la G.M. determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 - 10 per l'anno successivo.

Tale determinazione deve avere riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre impostazione tributarie, e in genere alle altre entrate comunali, dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

Art. 31 **Riepilogo tariffario**

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44 D.L. vo n° 507 del 1993)

Cat.	Tassa annua x mq.
------	-------------------

1)Occupazione del suolo:

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro 21,69
2) 13-14-15-22	18,59
3) 11-21-23	15,49
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30	12,91

2)Occupazione con vetture adibite a trasporti pubblici: (art.44, comma 12, D.L. vo n°507 del 1993)

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro 21,69
2) 13-14-15-22	18,59
3) 11-21-23	15,49
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30	12,91

3)Spazi sovrastanti e sottostanti al suolo:

(art. 44, comma 1, D.L.vo N° 507 del 1993)

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	14,46
2) 13-14-15-22		12,39
3) 11-21-23		10,33
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		8,26

4)Tende fisse o retrattile aggettanti sul suolo pubblico:

(art. 44, comma 2, D.L. vo n° 507 del 1993)

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	6,51
2) 13-14-15-22		5,58
3) 11-21-23		4,65
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		3,87

5)Passi carrabili:

(art. 44, comma 3, D.L. vo n°507 del 1993)

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	11,10
2) 13-14-15-22		9,30
3) 11-21-23		7,75
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		6,46

6)Semplici accessi Art. 44- comma 7 D.L. vo n° 507: Nulla è dovuto

7)Semplici accessi con riserva spazio antistante Art. 44- comma 8 D.L. vo n° 507

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	19,63
2) 13-14-15-22		16,53
3) 11-21-23		13,94
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		11,88

8)Passi carrabili costruiti direttamente dai comuni:

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	19,63
2) 13-14-15-22		16,53
3) 11-21-23		13,94
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		11,88

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45 D.L. vo. 507 del 1993)

Cat. Tariffa per mq al giorno

1) Suolo comunale:

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	1,55
2) 13-14-15-22		1,29
3) 11-21-23		1,19
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		1,03

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 33%.

2) Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo:

(art. 45, comma 2, lett. C, D.L. vo n° 507 del 1993)

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	1,03
2) 13-14-15-22		0,93
3) 11-21-23		0,83
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		0,72

3) Occupazione con tende o simili: tariffe ridotte del 30%

4) Ambulanti (mercato):

(art. 45, comma 5, D.L. vo n° 507 del 1993)

	Per occupaz. suolo		Spazi sopr. o sottos.
1) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-18	euro	1,55	euro 1,03
2) 13-14-15-22		1,29	0,85
3) 11-21-23		1,19	0,67
4) 9-10-16-17-19-24-25-26-27-28-29-30		1,03	0,52

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese (art. 45, comma 8, D.L. vo. n. 507), previa convenzione, la tariffa base è ridotta del 50%.

5) Occupazione aree con vetture uso privato: tariffa base + 30%

(art. 45, comma 6, D.L. vo n. 507 del 1993)

6) Occupazione aree per esercizio attività edile: tariffa base - 30%

(art. 45, comma 6-bis, D.L. vo n. 507 del 1993)

7) Occupazione aree realizzate in occasione di manifestazioni culturali-sportive durata oltre 1 giorno: tariffa base - 30%

Occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi:

(art. 46 e 47 D.L. vo n. 507 del 1993)

- tassa annua x km o frazione: euro 129,11

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere:

(art. 47, comma 5, D.L. vo n. 507 del 1993)

- fino a 1 km	euro	7,75
- oltre a 1 km (+50%)		11,66
- da 30 a 90 gg. (+30%)		10,33
- da 90 a 180 gg. (+50%)		11,62
- oltre 180 gg. (+100%)		15,49

Occupazioni del suolo e sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi:

(Art. 48 D.L. vo n. 507 del 1993)

- Abitato: euro 30,99

Occupazione del suolo e soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi:

(Art. 48, comma 7, D.L. vo n. 507 del 1993)

euro 10,33

**Art.32
Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. vo 15/11/1993 n. 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di UNO.
- 2) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni TRE.
- 3) commercio ambulante itinerante; soste a sessanta minuti.
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso gli Enti e le società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

- b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati;
- d) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in conformità alle disposizioni regolamentate nonchè i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap

Art. 33

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio comunale incaricato il quale ne rilascia ricevuta da staccarsi da bollettari preventivo vidimati e presi in carico.

Art. 34

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune. L'importo finale in euro da corrispondere deve essere

arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97; l'operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale, se inferiore a 5 l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, se uguale o superiore a 5 l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo gli eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Art. 35
Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Art. 36
Riscossione in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano avuto durata pari o superiori ad un mese, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8, del D.L. vo 15/11/1993, n. 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

Art. 37
Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali. (D.P.R 28/1/1998 N. 43). Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 38
Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale dalla/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 gg. dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito.

TITOLO III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 39 Principi generali

In conformità all'articolo 52 del D.L. vo 15 - 11 - 1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato: in forma diretta

Art. 40 Funzionamento responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.L. vo 15/11/1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento.

Detto funzionario in assenza di personale fornito di qualifica adeguata, viene giocoforza individuando nel Segretario Comunale.

TITOLO IV

NORME FINALI DI SANZIONE

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 del D.L. vo n. 507/93, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

- per le violazioni dell'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 51,64 e massima di euro 516,45.
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella minima di euro 12,91 e massima di euro 258,22.

Art. 42

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

Art. 43

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi. E' abrogato il regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale il 11/7/1964 n. 24 sono altresì abrogate le altre disposizioni in materie contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.